



FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 27 del 2 MARZO 2010

PUBBLICATA IN G.U. LA LEGGE "MILLEPROROGHE"..... E LA GIOSTRA RIPARTE ! UN NUOVO TAGLIO AGLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - supplemento ordinario n. 39/L - è stata pubblicata la legge 26.02.2010, n. 25 dal titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", più conosciuto come "decreto milleproroghe", approvato in via definitiva dal Senato giovedì 25 u.s. .

Come già anticipato nel nostro precedente Notiziario n. 20 del 15 febbraio u.s., trattasi di un provvedimento che contiene diverse disposizioni (per esempio, la proroga al 30 aprile 2010 dello "scudo fiscale"), e tra queste ce n'è una che interessa in particolare i Ministeri e dunque anche la Difesa.

Questa norma (art.2, comma 8 bis) prevede che anche la nostra Amministrazione provveda:

- "ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74" (del D.L.112 poi convertito nella legge 133/2008);
- "alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74".

La legge prevede inoltre (art. 2, comma quater) che "alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto" e ancora che "sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti". Infine, "restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni"(comma 8-sexies). In allegato, il testo delle norme di cui sopra.

E così, dopo i pesantissimi tagli operati in base all'art. l' art. 74 della Legge 6.08.2008, n. 133 (conversione in legge del DL 112/2008) che, come si ricorderà, ha portato nella nostra Amministrazione alla soppressione di ben 4.319 posizioni civili, tutte di area 2^, e alla riscrittura del nuovo Regolamento della Difesa recepito con DPR 3.08.2009, n. 145 (si veda il nostro Notiziario n. 130 del 23.10.2009) che prevede una dotazione complessiva di personale civile pari a n. 37.242 unità, **siamo alla vigilia di un nuovo taglio agli organici del personale civile della Difesa**, prevedibilmente di circa duemila unità, che verosimilmente continueranno ad essere imputati, tutti o quasi tutti, ancora all'area 2^, atteso che l'area 1^ ha numeri minimali (solo 63 unità previste a fronte agli oltre 2200 effettivi) e che l'area 3^ è quella in cui si evidenziano le sofferenze maggiori, soprattutto nei ruoli tecnici. Dunque, **la giostra sta per ripartire: occorrerà dare l'ennesima sforbiciata agli organici, rifare un nuovo Regolamento di Organizzazione; rimodulare gli assetti e le dotazioni di Segredifesa, delle DD.GG. e degli Uffici Centrali, fare il nuovo DPCM con i nuovi organici**. Davvero incredibile ! Può funzionare così una P.A. ?

Dunque continua la progressiva riduzione degli organici della Difesa..... Se solo pensiamo al fatto che una quindicina di anni fa le dotazioni civili erano quasi il doppio delle attuali, abbiamo il sentore di quello che è successo in questi anni e che sta portandoci, anno dopo anno, verso una sempre più marcata riduzione della forbice tra personale previsto e personale effettivo, con tutte le ricadute negative del caso (tra queste, in particolare, la riduzione di "passaggi economici" e "progressioni tra le aree").

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

LEGGE 26 febbraio 2010 , n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (10G0042)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1955):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Vito) il 7 gennaio 2010.

Assegnato alla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 gennaio 2010 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 12^a, 13^a, 14^a e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 12 e il 13 gennaio 2010.

Esaminato dalla 1^a commissione il 19, 26, 27 e 28 gennaio 2010; il 2, 3, 4 e 8 febbraio 2010.

Esaminato in aula il 26 e 27 gennaio 2010; il 2, 3, 9 e 10 febbraio 2010 ed approvato, con modificazioni, l'11 febbraio 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3210):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 16 febbraio 2010 con pareri delle commissioni per la legislazione II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite I e V il 17 e 18 febbraio 2010.

nonchè all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

al comma 5, le parole: «1° luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole: "ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri," sono soppresse;

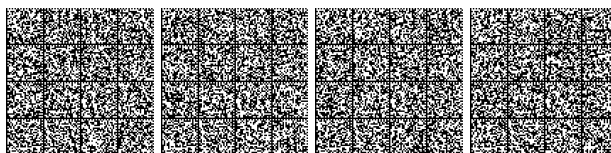
b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo".

7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni or-



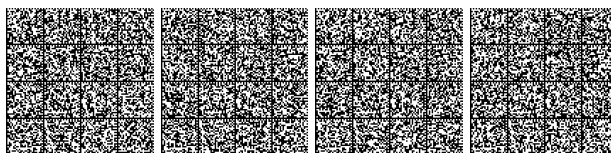
ganiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.

8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.



8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente.

8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2010".

8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.

8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "delle amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "o di altri organismi di diritto pubblico"».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;

il comma 4 è soppresso;

dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte"».

